



**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale,  
Pianificazione e Gestione Attività Estrattive**

N. 60-381904/2004

**OGGETTO: Progetto:** Intervento per nuova stalla al servizio di azienda agricola esistente  
**Proponente:** Azienda Agricola Rolando Pietro  
**Comune:** Bosconero (TO)  
**Procedura:** Fase di verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.  
*Esclusione della fase di valutazione di impatto ambientale*

**Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale, Pianificazione e Gestione  
Attività Estrattive**

**Premesso che:**

- in data 21/09/04 l'Azienda Agricola Rolando Pietro, con sede legale in Bosconero, Cascina Martinetto (TO) - Via Villafranca, 105 – codice fiscale RLN PTR 68H 29L 727N, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica, ai sensi dell'art. 4 c. 1 della L.R. 40/98 e smi, relativamente al progetto di "*Intervento per nuova stalla al servizio di azienda agricola esistente*", in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 1 dell'Allegato B2 di tale Legge: "*impianti per l'allevamento intensivo di animali; intendendosi per intensivo l'esistenza di una concentrazione animale descrivibile, indifferentemente dalla localizzazione in area protetta, con un numero di Unità Bovine Adulte (UBA) per ettaro superiore a 5, calcolato secondo le modalità stabilite da deliberazione di Giunta regionale. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta, gli allevamenti con un numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini*";
- il citato progetto è stato sottoposto alla Fase di Verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della L.R. 40/98;
- in data 07/10/04 è stato pubblicato sul BUR l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e smi;
- in data 03/11/04 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio 5 - Torino (convocata ai sensi della L. 241/90 e smi).

### **Rilevato che:**

- L'intervento prevede la costruzione di due nuove porcilaie in aggiunta ad una terza struttura di ricovero nella quale sono attualmente stabulati circa 450 suini da ingrasso.
- È prevista la realizzazione di n. 2 nuove strutture in calcestruzzo armato precompresso per l'allevamento di suini da ingrasso (da 27 kg e 3 mesi di età, a 160 kg e 10 mesi di età) a ciclo continuo (durata 7 mesi) a sud del ricovero esistente.
- Le strutture già esistenti sono costituite dalla stalla per bovini convertita a suini, una tettoia di servizio e la civile abitazione del proponente posta a circa 65 m dalle porcilaie in progetto. La cascina limitrofa, posta nel territorio del Comune di Bosconero, si trova a circa 55 m dalle porcilaie in progetto.
- L'allevamento complessivo (le due nuove porcilaie e la stalla esistente convertita), derivante dall'intervento in progetto, è previsto per una consistenza massima pari a 2.200 posti suini.
- Le strutture in progetto sono dotate di pavimento grigliato e vasche sottostanti, per la raccolta dei liquami. Sono presenti 6 vasche per ogni capannone della capacità di circa 72 o 54 m<sup>3</sup>, a formare un volume di invaso complessivo di 364 m<sup>3</sup> per ogni capannone.
- L'azienda in esame è inserita nel vigente PRGC del Comune di Bosconero in una porzione del territorio destinata ad "Area agricola".
- Tra le due porcilaie verrà realizzato un depuratore dedicato al trattamento dei liquami prodotti dall'allevamento, a sua volta collegato, tramite rete stagna, alla fognatura consortile che recapita al depuratore ASA di Castellamonte esistente in Comune di Feletto Bosconero. L'impianto di depurazione intermedio progettato dall'ASA effettuerà un trattamento aerobico SBR sui liquami. Questi saranno preventivamente stoccati in vasche sottostanti i grigliati e prelevati in modo discontinuo. Le vasche sono state dotate di sistema di evacuazione "vacuum".
- Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico verrà utilizzata sia l'acqua potabile, proveniente dall'acquedotto, sia l'acqua emunta dal pozzo localizzato nella proprietà del proponente.
- Le vasche di stoccaggio e veicolazione dei liquami sono in parte situate al di sotto dei grigliati, benché sia comunque intenzione del proponente garantire il benessere degli animali e quindi evitare che si formino degli accumuli di ammoniaca.
- I fanghi di supero dell'impianto di depurazione verranno prelevati con una frequenza che si presume sarà mensile o eventualmente maggiore.
- Il dimensionamento del reattore SBR è stato effettuato prendendo in considerazione, per semplicità, la presenza costante di suini adulti ed un quantitativo di liquami pari a quello stoccato nelle vasche di dimensioni maggiori, ritenendo che se i limiti indicati dal D.Lgs. 152/99 vengono rispettati secondo queste condizioni cautelative peggiorative, allora è presumibile vengano rispettati anche in esercizio.
- L'azienda agricola in esame si colloca nell'estremità Nord del territorio comunale di Bosconero, a confine con il territorio del Comune di Feletto.
- La zona circostante si presenta pianeggiante (quota media 260 m s.l.m.) e rispetto ai rischi idrologici la stessa si colloca in zona esterna alla fascia C del PSFF del torrente Orco.
- In relazione alla capacità d'uso, il sito ricade in zona classificata di II classe (IPLA 1982).
- I terreni in esame presentano una matrice prevalentemente sabbiosa di origine alluvionale; al di sotto dei depositi fluviali, a profondità di circa 17 m, inizia una potente successione di ambiente fluvio-lacustre con livelli ghiaioso-sabbiosi e livelli argilloso-limosi.
- L'idrografia superficiale è caratterizzata dalla presenza di un corso d'acqua principale, rappresentato dal torrente Orco corrente ad Est a circa 1500 metri dall'insediamento e da alcuni corsi d'acqua minori. Tra questi si riscontra la Bealera della Pissa, corrente in direzione Nord-Sud a ridosso dell'insediamento a circa 250 m ad Est dell'azienda e la Gora dell'Abbazia anche con

direzione di decorso analogo, ma distante circa 750 m in direzione Est. Un altro modesto rio senza toponimo, è presente ad Ovest dell'azienda.

- Dal punto di vista degli ecosistemi presenti, si possono essenzialmente riconoscere agroecosistemi costituiti da coltivazioni a seminativo e colture arboree da legno (pioppeti) ed i pochi corridoi ecologici sono costituiti da modesti filari che fiancheggiano i corsi d'acqua ed i fossi degli appezzamenti.
- Lungo il torrente Orco è invece presente una fascia boschiva di tipo ripariale discretamente strutturata interessata, tuttavia, da una massiva presenza di specie arboree ed arbustive esotiche invasive.
- Per quanto concerne la presenza di fauna non si annoverano presenze significative in considerazione dell'antropizzazione piuttosto spinta (presenza di un depuratore, colture intensive, ecc.).

### **Considerato che:**

*dal punto di vista della pianificazione territoriale e della normativa vigente:*

- L'allevamento complessivo, derivante dall'intervento in esame, è previsto tale da superare la soglia dimensionale (2000 posti suini) prevista per gli allevamenti intensivi sottoposti al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA, comunemente denominata con l'acronimo anglosassone IPPC) ed attualmente normata, nel nostro Paese, dal D.Lgs. 372/99. Per tale ragione si ritiene che il progetto in esame debba prevedere da subito la realizzazione di strutture e l'implementazione di sistemi gestionali, in linea con le Migliori Tecniche Disponibili (MTD, comunemente denominate con l'acronimo anglosassone BAT). A livello europeo le MTD sono espresse nei documenti di riferimento, comunemente denominati BREF, che si possono esaminare sul sito Web <http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm> (gli allevamenti intensivi, in particolare, sono trattati dallo specifico BREF denominato "[Intensive Livestock Farming](#)"). Il Ministero dell'Ambiente, come disposto dal decreto citato, ha inoltre predisposto delle linee guida specifiche che esaminano le migliori tecniche disponibili, applicabili alle realtà aziendali nazionali. Sul sito Web [http://www.atlanteitaliano.it/bat/linee\\_guida.asp](http://www.atlanteitaliano.it/bat/linee_guida.asp), è possibile esaminare la linea guida ministeriale di interesse, denominata: "[LG MTD allevamenti - 12 gennaio 2004](#)".
- L'utilizzo delle acque dal pozzo esistente per uso zootecnico comporta la richiesta di concessione di derivazione. Se l'opera capta acque di falda libera è ipotizzabile che queste non presentino requisiti di idoneità per l'abbeveraggio del bestiame (che potrebbe essere assicurato con l'uso di acqua potabile) mentre non vi sono controindicazioni per il lavaggio delle vasche. Eventuali prelievi idrici, non da pubblico acquedotto, dovranno avvenire in seguito ad autorizzazione rilasciata da questa Provincia.
- L'azienda attualmente è autorizzata con determinazione dirigenziale n. 804-263269 del 15/10/03, allo spandimento su suolo agricolo di liquami provenienti da allevamento di 400 suini del peso 70 kg/capo. L'insediamento delle nuove strutture ridurrà l'estensione dei terreni coltivati e ciò potrebbe rendere necessaria la revisione dell'autorizzazione allo spandimento liquami rilasciata nel 2003 sulla base della effettiva superficie agraria utilizzabile nelle particelle n. 16, 17 e 203 del foglio di mappa VI; le aree sottratte alla coltivazione che risulteranno improduttive non si limiteranno alle sole superfici edificate ma anche alle pertinenze non più destinabili alle lavorazioni.
- Stante quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi occorre effettuare un riesame del rispetto delle distanze, degli indici e dei parametri edilizi definiti dai rispettivi Piani Regolatori dei Comuni di Bosconero e Feletto e dal Regolamento Edilizio del Comune sede dell'opera, in riferimento a tale

tipologia di allevamento.

- La gestione dei fanghi di depurazione dovrà avvenire nel rispetto del D.Lgs. 22/97 e smi, nonché delle specifiche disposizioni normative inerenti lo smaltimento dei fanghi.
- Non è chiaro dove recapitano le acque reflue domestiche dei servizi igienici del capannone. Si rammenta che, ai sensi del D.Lgs. 152/99 e smi, lo scarico di acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura deve essere preventivamente autorizzato dalla Provincia. Ai sensi dell'art. 33 del decreto citato, i reflui devono essere sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato, al fine di assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ex art. 28 del decreto.
- Al depuratore in progetto confluirà soltanto la quota parte di reflui proveniente dalle porcilaie in progetto, poiché l'abitazione del sig. Pietro Rolando è allacciata alla fognatura consortile. La stalla esistente, convertita di recente a porcilaia è autorizzata allo spandimento di liquami, per cui è previsto, per tale edificio, il proseguimento dell'attività autorizzata.

*dal punto di vista progettuale:*

- Per quanto concerne la presenza di metalli pesanti negli effluenti non sono state effettuate verifiche puntuali per i ridotti quantitativi coinvolti nel processo di depurazione. È previsto un quantitativo massimo in ingresso al depuratore pari a 70 m<sup>3</sup>/settimana, con uno scarico non istantaneo in funzione del carico, ma differenziato durante la settimana in modo da ottimizzare l'utilizzo del sedimentatore terziario. Poiché l'abbattimento dei metalli pesanti avviene per precipitazione e non per ossidazione, il fango dovrà essere caratterizzato per verificare se compatibile con l'utilizzo.
- L'utilizzo delle acque di raffreddamento è stato preso in considerazione in via cautelativa, in previsione della presenza di eventuali condense (presenza di caldaie o scambiatori di calore) che, in quantitativi minimi, potranno essere immesse nel depuratore.
- La somministrazione di siero ai suini determina la formazione di notevoli volumi di deiezioni con alto contenuto di acqua e condiziona le soluzioni tecniche per la progettazione delle strutture e degli impianti destinati al loro accumulo e al loro trattamento. Valori indicativi possono essere desunti da dati presenti in letteratura nonché da fonti istituzionali. Valutazioni più accurate potranno inoltre essere effettuate analizzando le modalità di conduzione dell'allevamento (razione alimentare, volumi idrici impiegati per i lavaggi ecc). È necessario effettuare una stima più attendibile dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative dei liquami prodotti dall'allevamento in progetto.
- Il modello gestionale dei reflui zootecnici può essere migliorato modificando lo schema di evacuazione dalle vasche sottogriglia. Per ridurre la produzione di ammoniaca conseguente alla permanenza dei liquami per 84 giorni in ciascuna vasca, è raccomandabile prevederne l'asportazione simultanea, anziché a rotazione, da tutte le vasche con frequenza almeno settimanale come indicano, peraltro, le linee guida per le migliori tecnologie disponibili per gli allevamenti intensivi.
- Nell'elaborato planimetrico i reflui recapitanti nel depuratore provengono, oltre che dalle due nuove stalle in progetto, anche dall'impianto di allevamento esistente, mentre nella relazione tecnica sembrerebbe che i liquami della stalla convertita a porcilaia siano ancora utilizzati per lo spandimento agricolo. In tal caso dovranno essere evidenziate e descritte le rispettive vasche di stoccaggio dei liquami, verificandone l'adeguamento alla normativa vigente. Dovrà essere definito in modo univoco se la parte esistente dell'azienda verrà lasciata inalterata e quindi dove saranno inviati i relativi liquami prodotti.
- Dovranno essere descritti tutti gli accorgimenti presi al fine di evitare esalazioni di odori sgradevoli dalle vasche, dalle stalle e dal depuratore.

*dal punto di vista ambientale:*

- Dalla consultazione del Sistema Informativo Ambientale non emerge la presenza di vincoli territoriali ed ambientali che insistono sull'area di progetto.
- L'impianto di depurazione, parzialmente interrato, interferisce potenzialmente con la falda freatica che è situata a 3-5 m di profondità. È necessario che vengano adottati accorgimenti per prevenire potenziali rilasci di liquami nelle acque sotterranee.
- Stante quanto emerso in sede istruttoria risulta necessario focalizzare l'attenzione sul problema specifico delle emissioni odorigene. Poiché questa problematica risulta difficilmente valutabile in termini previsionali, si ritiene maggiormente proficuo, al fine della sua risoluzione, progettare, a seguito di uno studio della ricaduta degli odori molesti, adeguate tecniche di mitigazione, che potranno essere valutate in sede di rilascio del permesso di costruire, con l'eventuale supporto dell'Organo Tecnico Provinciale in materia di VIA.
- Occorre prevedere una fascia di vegetazione all'intorno del perimetro dell'azienda che, oltre ad avere funzione di schermo visivo sarà occasione di incremento di naturalità del territorio. La siepe dovrà essere alta almeno 2 metri e profonda quanto basta per creare una cortina di mascheramento; dovrà avere struttura mista arbustivo-arborea, composta di sole specie autoctone. Laddove sia già presente una recinzione in metallo o materia plastica, si dovrà provvedere ad affiancare ed integrare la stessa (o a sostituirla) con la siepe vegetale.
- Si prescrive la realizzazione del manto di copertura in laterizio. Si suggerisce, inoltre, l'utilizzo di muratura "faccia a vista" per le strutture esterne in elevazione (elementi portanti e tamponamenti perimetrali).
- L'impatto dell'attività in esame sulla componente ambientale acque superficiali e sotterranee, stante la soluzione prospettata di gestione dei reflui, che presuppone la depurazione completa dei medesimi ed il loro recapito in pubblica fognatura, si ritiene sia marginale. Sussistono, tuttavia, alcune problematiche che possono interessare, in via indiretta, tale matrice. In particolare risulta difficoltoso conseguire il raggiungimento dei limiti di accettabilità allo scarico imposti dalla Tabella 3 del D.Lgs. 152/99, in particolar modo per quanto concerne i parametri relativi ai metalli pesanti, quali rame e zinco. Per tali parametri, normalmente presenti nei liquami suini e derivanti dalla dieta animale, lo studio non fornisce indicazioni specifiche e ciò nonostante il D.Lgs 152/99 non preveda la possibilità di deroga ai limiti di emissione.
- Si rilevano alcune perplessità inerenti il ciclo di depurazione in relazione ai seguenti aspetti:
  - il quantitativo di liquami da depurare pare sottostimato rispetto ai dati contenuti nella bibliografia tecnica di settore;
  - non è stata prevista l'adozione di un sistema di separazione solido/liquido (es. vaglio) in testa all'impianto.
- Per quanto attiene alla gestione dei fanghi di depurazione, quantitativamente stimati pari a 18,43 m<sup>3</sup>/d di fango da ispessire (cfr. pag. 35 della relazione di progetto), stante quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi, è intenzione del proponente conferirli tal quali all'impianto ASA di depurazione. Si rammenta a tal proposito che il proponente è tenuto ad affidare la gestione dei rifiuti prodotti dal proprio impianto a soggetti regolarmente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 22/97.
- Per quanto attiene le acque sotterranee, occorre invece verificare che i sistemi di accumulo e di depurazione siano realizzati a perfetta tenuta stagna.
- In relazione all'inquinamento atmosferico occorre innanzitutto evidenziare che le modalità di gestione dei liquami non paiono ottimali sotto il profilo delle emissioni di odori molesti, prevedendo tempi di stoccaggio sottogrigliato piuttosto ampi (84 giorni tra uno svuotamento ed il successivo). Tale modalità gestionale può comportare l'instaurarsi di processi di decomposizione anaerobica con conseguente sviluppo di odori molesti, peraltro nocivi anche alla sanità animale.

Una rimozione frequente delle deiezioni dalle fosse di raccolta risulta altresì prevista dalle Linee Guida sulle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) emanate a livello ministeriale ai sensi del D.Lgs 372/99, normativa ai cui obblighi l'azienda è assoggettata stante il numero capi allevati (> 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg).

- Rispetto ad eventuali problematiche legate allo sviluppo di odori molesti, occorre tener conto del contesto di carattere prettamente agricolo del territorio circostante e della presenza di una preesistente porcilaia per la quale non sono state segnalate, ad oggi, molestie al vicinato. Anche le direzioni dei venti prevalenti, provenienti dal settore NO, vanno ad interessare zone in cui non vi è la presenza di ricettori sensibili o agglomerati urbani. In ogni caso, si ritiene opportuno che vengano adottati tutti gli accorgimenti gestionali e costruttivi per consentire di limitare il più possibile la propagazione di odori molesti (es. tempi ridotti di stoccaggio, idonea collocazione di eventuali ventole, quinte vegetali schermanti, ecc.). Analogo discorso deve essere adottato per l'impianto di depurazione e per le attività di gestione ad esso connesse (es. movimentazione dei fanghi) in quanto potenziali fonti di diffusione di odori molesti.

#### **Ritenuto:**

- che l'immediato convogliamento dei liquami nell'impianto di depurazione aziendale ed il loro successivo conferimento al depuratore consortile ASA, minimizzino gli impatti ambientali negativi derivanti dallo stoccaggio prolungato e dallo spandimento sul suolo, escludendo le problematiche connesse alla loro corretta gestione ed utilizzo agronomico;
- che le ricadute ambientali residue determinate dal progetto in esame possano essere adeguatamente controllate nell'ambito delle specifiche autorizzazioni ambientali ed urbanistiche cui l'attività è sottoposta;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni, che dovranno essere opportunamente verificate per gli aspetti tecnico-progettuali e gestionali nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto:
  - Esaminare lo stato autorizzativo del pozzo esistente anche in relazione alla destinazione d'uso zootecnico, in quanto comporta la richiesta di concessione di derivazione.
  - Verificare la necessità di revisione dell'autorizzazione allo spandimento liquami rilasciata nel 2003 sulla base della effettiva superficie agraria utilizzabile nelle particelle n. 16, 17 e 203 del foglio di mappa VI.
  - Effettuare un riesame del rispetto delle distanze, degli indici e dei parametri edilizi definiti dai rispettivi Piani Regolatori dei Comuni di Bosconero e Feletto e dal Regolamento Edilizio del Comune sede dell'opera, in riferimento a tale tipologia di allevamento.
  - Caratterizzare qualitativamente il fango di supero al fine di verificare la compatibilità del suo utilizzo.
  - Codificare il rifiuto, costituito dai fanghi di supero, al fine di assicurare che la gestione dei fanghi di depurazione avvenga nel rispetto del D.Lgs. 22/97 e s.m.i, nonché delle disposizioni normative inerenti lo smaltimento dei fanghi.
  - Individuare il recapito delle acque reflue domestiche.
  - Effettuare una stima più attendibile dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative dei liquami prodotti dall'allevamento in progetto.
  - Verificare la possibilità di asportare simultaneamente i liquami, anziché a rotazione, da tutte le vasche sottogrigliato, con frequenza almeno settimanale, come indicano, peraltro, le linee guida per le migliori tecnologie disponibili per gli allevamenti intensivi.
  - Definire in modo univoco quali aspetti della realtà aziendale esistente verranno lasciati inalterati

ed individuare univocamente la destinazione dei liquami prodotti dall'esistente e da quanto in progetto.

- Progettare, a seguito di uno studio della ricaduta degli odori molesti, adeguate tecniche di eliminazione o riduzione di emissioni odorigene dalle vasche, dalle stalle e dal depuratore, che potranno essere valutate in sede di rilascio del permesso di costruire, con l'eventuale supporto dell'Organo Tecnico Provinciale in materia di VIA.
- Adottare tutti gli accorgimenti gestionali e costruttivi per eliminare o limitare il più possibile la propagazione di odori molesti (es. additivi, enzimi, tempi ridotti di stoccaggio, idonea collocazione di eventuali ventole, quinte vegetali schermanti, ecc.), per gli impianti e per tutte le attività di gestione ad esso connesse (es. movimentazione dei fanghi) in quanto potenziali fonti di diffusione di odori molesti.
- Verificare che i sistemi di accumulo e di depurazione siano realizzati a perfetta tenuta stagna e che siano in grado di sostenere eventuali spinte idrodinamiche della sottostante falda freatica.
- Adottare i dovuti accorgimenti per prevenire potenziali rilasci di liquami nelle acque sotterranee, in relazione alla limitata soggiacenza della falda freatica.
- Prevedere una fascia di vegetazione all'intorno del perimetro dell'azienda: la siepe dovrà essere alta almeno 2 metri e profonda quanto basta per creare una cortina di mascheramento; dovrà avere struttura mista arbustivo-arborea, composta di sole specie autoctone. Laddove sia già presente una recinzione in metallo o materia plastica, si dovrà provvedere ad affiancare ed integrare la stessa (o a sostituirla) con la siepe vegetale.
- Realizzare il manto di copertura in laterizio ed utilizzare eventualmente una muratura "faccia a vista" per le strutture esterne in elevazione (elementi portanti e tamponamenti perimetrali).
- Motivare la scelta di non prevedere in progetto un sistema di separazione solido/liquido (es. vaglio) in testa all'impianto.

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

#### **Visti:**

- il resoconto verbale della riunione della Conferenza dei Servizi, presente agli atti;
- L.R. 40/98 e smi *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"*;
- D.Lgs 152/99 e smi: *"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"* e smi;
- DPR 203/88 e smi: *"Attuazione delle direttive CEE n. 80/779, 82/884, 84/360 ed 85/203 concernenti norma in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, ed inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 Aprile 1987, n. 183"*.

**- D E T E R M I N A -**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "*Intervento per nuova stalla al servizio di azienda agricola esistente*" presentato dall'Azienda Agricola Rolando Pietro, con sede legale in Bosconero, Cascina Martinetto (TO) - Via Villafranca, 105 – codice fiscale RLN PTR 68H 29L 727N, dalla Fase di Valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa, che dovranno essere opportunamente verificate, per gli aspetti tecnico-progettuali e gestionali, nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto:
2. di dare atto che si è provveduto a dare informazione circa l'assunzione del presente atto all'Assessore competente.
3. di trasmettere il presente atto alla struttura unica comunale per il prosieguo di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 02/12/2004

**Il Dirigente del Servizio**  
*dott.ssa Paola Molina*